

**CAPO II****DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE****Art. 3. *Disciplina applicabile e forma degli atti***

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

**Disciplina applicabile al procedimento di mediazione**

In linea con i principi di delega, che a loro volta fanno rinvio sul punto alla normativa comunitaria e alla disciplina della conciliazione societaria, la scelta di fondo, calata nei **commi 1 e 2**, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione. Quest'ultima è pertanto disciplinata in modo prevalente dal regolamento privato, di cui ciascun singolo organismo deve dotarsi e che deve essere depositato presso il Ministero della giustizia all'atto dell'iscrizione al registro (articolo 16, comma 3). I limiti che l'articolo 3 «pone alla potestà regolamentare degli organismi si riducono al rispetto del dovere di riservatezza, poi disciplinato in modo analitico nell'articolo 9, e del dovere di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato» (rel. ill.).

Come già avviene attualmente per gli organismi abilitati alla conciliazione, ciascun ente ha un proprio regolamento, che considera già la privacy, e l'imparzialità.

Al **comma 3** si precisa poi che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Il **comma 4** infine recepisce il principio di cui all'articolo 60, comma 3, lettera *i*) della legge-delega, prevedendo la possibilità di esercitare la mediazione «secondo modalità telematiche, affidando al regolamento dell'organismo la disciplina più analitica di tali modalità. Anche il ricorso alla telematica si inserisce nel quadro della semplificazione e deformalizzazione dell'attività di mediazione, che costituisce una delle leve su cui fare maggior affidamento per la diffusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie» (rel. ill.).

Attualmente la conciliazione on line “più diffusa” è effettuata dalla Camera di Commercio di Milano, la quale con altre Camere hanno “messo a punto un sunto” che vi illustriamo.

### Conciliazione on line

La **Conciliazione on line** è la versione telematica della conciliazione tradizionale che nasce e si sviluppa attraverso le nuove tecnologie basate su Internet, mediante tecniche di *chat line*.

Nella Conciliazione on line le parti della lite tentano di addivenire ad una soluzione concordata fra loro e per entrambe soddisfacente con l'aiuto di un Conciliatore neutrale e competente, scelto dalla Camera di Commercio. Le parti si incontreranno sul web in un ambiente amichevole e sicuro, in un'area riservata del sito camerale a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il funzionario preposto: il servizio di conciliazione on line rispetta e tutela la privacy delle parti. Tutto avviene on line, nessuna carta da depositare, nessuno spostamento da casa o ufficio, in Italia o all'estero.

Il **servizio è indirizzato dalle Camere ai consumatori e alle imprese** e costituisce un rimedio efficace per le controversie legate ai contratti on line, conclusi ed eseguiti tramite web e strumenti informatici.

Tutte le controversie di natura economico-commerciale possono essere indirizzate alla Conciliazione on line, indipendentemente dal loro valore economico. Essa rappresenta per gli operatori economici della Rete un eccellente metodo di giustizia alternativa a quella ordinaria, rapido ed economico per risolvere liti b/b e b/c ed in particolare:

- tra gli ISP ed utenti in materia di interpretazione ed esecuzione dei contratti di fornitura di accesso alla Rete Internet e servizi connessi, quali l'*hosting* e l'*housing*;
- tra le imprese venditrici di prodotti e/o servizi on line ed i consumatori;
- fra le imprese per le forniture on line.

Il servizio può essere comunque utilizzato ogniqualvolta le caratteristiche della controversia rendano non economico l'incontro fisico come ad esempio in caso di controversie tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici di paesi diversi o con sedi ed attività in luoghi distanti tra loro. Il sistema in tale ipotesi offre la possibilità di avere a disposizione un luogo virtuale protetto dove confrontarsi e formulare proposte che facilitino il superamento del contrasto e, dunque, il proseguimento delle relazioni economiche.

Elemento determinante per l'avvio della procedura conciliativa ed il buon fine della stessa è la **volontà** dei soggetti interessati di tentare la conciliazione, volontà che, nel caso della Conciliazione on line, va espressa attraverso la Rete telematica.

L'iter conciliativo si svolge attraverso le seguenti fasi:

- la domanda di conciliazione da parte di un'azienda o di un privato nei confronti di un'altra azienda o di un privato;
- l'accettazione dell'altra parte;
- la nomina di un Conciliatore da parte della Camera di Commercio di ... appartenente ad uno speciale elenco tenuto dall'Ente camerale;

- la realizzazione degli incontri virtuali tra le parti ed il Conciliatore;
- la redazione di un verbale finale.

Perché la procedura conciliativa sia attivata, è sufficiente inviare al Servizio di Conciliazione on line, tramite Internet, la richiesta di conciliazione. I moduli sono due, a seconda che si tratti di una lite tra imprese o tra un'impresa ed un consumatore. La parte dovrà scegliere, dunque, ogni volta per il caso specifico il relativo modulo che deve essere compilato con le seguenti indicazioni:

- dati personali della parte che richiede la Conciliazione on line;
- dati personali della parte nei cui confronti è stata attivata la procedura;
- spiegazione sintetica dell'oggetto e della natura della lite;
- valutazione economica della lite;
- eventuali allegati, files di documenti, ecc.

Al fine di garantire la massima riservatezza, occorre inserire il proprio codice fiscale per rendere possibile il funzionamento del sistema e la consegna di user e password per l'accesso all'area riservata.

Dal momento di avvio della domanda, sarà la Camera di Commercio ad occuparsi di contattare l'altra parte e curare tutti gli aspetti organizzativi fino alla data dell'incontro.

L'intero procedimento si svolge on line e dunque solo attraverso contatti telematici; l'incontro potrà avvenire tramite chat lines o tramite tecnologie di audioconferenza o videoconferenza in una chat room che rappresenta il luogo virtuale e riservato di incontro tra le parti ed il Conciliatore.

La Conciliazione on line viene gestita dal Conciliatore secondo modalità operative e tempi dallo stesso stabiliti in base alle effettive necessità ed opportunità del caso. La struttura telematica della procedura permette un rapido svolgimento del tentativo della Conciliazione.

Anche i costi, da sostenere in caso di accettazione della richiesta conciliativa, sono alquanto contenuti e proporzionati al valore della lite indicato nella domanda iniziale.

La Conciliazione on line è:

1. *efficace*: la conciliazione on line permette di risolvere la lite fra le parti, senza le pesanti formalità che caratterizzano la giustizia ordinaria;
2. *riservata*: consente di comunicare secondo sofisticate modalità tecnologiche che garantiscono l'assoluto rispetto della riservatezza delle parti; gli incontri avvengono in una chat room accessibile solo mediante codici di accesso;
3. *veloce*: la procedura conciliativa si esaurisce normalmente in un solo incontro virtuale;
4. *comoda*: per raggiungere l'accordo, le parti possono operare tranquillamente dal computer di casa o dell'ufficio ed anche dall'estero;
5. *attuale*: è in linea con i più recenti orientamenti comunitari in materia di commercio elettronico.

**Art. 4. Accesso alla mediazione**

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

**Modalità di avvio del procedimento di mediazione**

Esse si articolano in una semplice domanda<sup>3</sup> da depositare, e dunque da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di cui all'articolo 16. Deliberatamente, non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti. Le parti saranno così libere di investire, concordemente o singolarmente, l'organismo ritenuto maggiormente affidabile. Qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano più domande di mediazione, si è optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata depositata la prima domanda. Questo spiega anche perché si è scelto di imporre alla domanda la

<sup>3</sup> Elementi indispensabili per la domanda:

## ESTREMI DEL RICORRENTE

Nome e Cognome o Ragione Sociale .....

Indirizzo .....

CAP e Località .....

Telefono ed eventuale e-mail .....

## ESTREMI DELLA CONTROPARTE

Nome e Cognome o Ragione Sociale .....

Indirizzo .....

CAP e Località .....

Telefono ed eventuale e-mail .....

Oggetto: .....

Motivo: .....

DOCUMENTI ALLEGATI .....

forma documentale (o quanto meno documentata da apposito processo verbale, ove il regolamento dell'organismo lo preveda). Si è previsto, con finalità di garanzia, che, per l'applicazione del criterio di prevenzione, si deve fare riferimento alla necessaria ricezione della comunicazione della domanda depositata.

La regola della prevenzione evita quindi la scelta di criteri più prettamente processuali, quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato – nonostante l'apparente semplicità – dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe altre sì implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il “foro del convenuto” avrebbe costretto alcune categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi necessariamente presso l'avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti più affidabili anche se con sede vicinore ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione così capillare da riprodurre la competenza degli uffici giudiziari.

Il secondo comma dell'articolo mira poi a risolvere un problema connesso: quello della individuazione della controversia. Si fa riferimento alle parti, all'oggetto e alle ragioni della pretesa, per delineare una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo stesso tempo, si è dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 4, affronta il delicato tema degli obblighi di informazione dell'avvocato (articolo 60, comma 3, lettera *n*) della legge n. 69 del 2009) cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge.

Si evidenzia l'importanza di tale obbligo imponendo un'informativa specifica: l'avvocato dovrà informare la parte all'atto del conferimento dell'incarico. Infatti, l'avvocato dovrà informare dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere data per iscritto. Il documento, contenente l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio. Il giudice, al quale viene affidato il compito di verifica dell'allegato, nel caso in cui non provveda ai sensi dell'art. 5 comma 1 («lo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»), dovrà informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione; attenzione si parla di facoltà, con la conseguenza che la parte è “sovrana”.

La sanzione per l'omessa informativa è stata individuata nella annullabilità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, rafforzata dall'obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all'atto del giudizio in ipotesi instaurato. Si tratta di una annullabilità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura, in

linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, «la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui annullabilità non toglie quindi al difensore lo *ius postulandi* attribuito con la procura» (rel. ill).

#### CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

##### **Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa**

Si propone un modello di informativa, distinto dall'atto di conferimento della procura della liti, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l'utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro di essere stato informato dall'Avv. \_\_\_\_\_, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e \_\_\_\_\_ (*indicazione della controparte*) in relazione a \_\_\_\_\_ (*indicazione della lite*); nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28 del 2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179 del 2007 o dall'art. 128-*bis* del d.lgs. n. 385 del 1993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

(Sottoscrizione dell'assistito) \_\_\_\_\_

(Sottoscrizione dell'Avvocato) \_\_\_\_\_

Si consiglia infine di indicare nell'atto di conferimento della procura il riferimento all'avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

##### **Modello di procura alle liti**

«Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, **informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato**, delega a rappresentarlo e difenderlo ...».

**Art. 5. Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4,

comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

### **Rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione**

Prima di esaminare con attenzione tale articolo si ritiene opportuno riportare uno stralcio delle considerazioni del Servizio Bilancio del Parlamento, in cui si evidenziano le modalità di applicazione, le perplessità e le richieste di “spiegazioni”:

«Nel presente lavoro si prenderanno in considerazione solamente gli articoli per i quali è stata predisposta la relazione tecnica o che sono suscettibili di generare variazioni di natura finanziaria esprimibili in termini di minor gettito o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nell'articolo in esame si regolano i rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla stessa controversia su cui si è svolta o deve svolgersi la mediazione.

In particolare quest'ultima viene configurata come condizione di procedibilità<sup>4</sup> per una serie specifica di controversie al fine di garantire, così come si legge in relazione illustrativa, il buon accoglimento della nuova disciplina che ha come finalità quella di imprimere una diminuzione nel numero dei casi di ricorso alla giurisdizione ordinaria (senza peraltro precluderne l'accesso) nonché di contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Nella determinazione delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità sono stati tenuti presenti due criteri guida: sono state prescelte le controversie nelle quali il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo e le cause che, oltre a presentare la caratteristica citata, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di gran parte del contenzioso in atto<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Al riguardo la Corte costituzionale, con diverse sentenze, ha definito il meccanismo della condizione di procedibilità come la misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

<sup>5</sup> Nello specifico le controversie per le quali sarà necessario esperire, prima del giudizio ordinario, la procedura di mediazione sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisioni e successioni

Sono poi previsti casi di controversie il cui svolgimento non è precluso dalla mediazione.

Viene inoltre equiparata l'istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell'impedimento della decadenza; per tale ultimo aspetto è specificato che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta.

Infine si estende l'applicabilità delle disposizioni in materia di mediazione anche ai procedimenti promossi davanti agli arbitri, al fine di incentivarne il ricorso.

**La RT** evidenzia che il tentativo di conciliazione può essere esperito sia durante il corso di un procedimento ordinario, nel qual caso le parti della controversia hanno già provveduto al versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari<sup>6</sup>, sia nella fase antecedente quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In tal ultimo caso si ha un'ipotesi di minor gettito, dovuta al mancato ricorso al procedimento ordinario, da ascrivere ai casi di accordo tra le parti che vengono stimati in circa 200.000 unità l'anno, ossia pari al 20% del numero complessivo di cause soggette a condizione di procedibilità; nel merito occorre evidenziare che la RT (così come esplicitato a commento del successivo articolo 20 relativo al credito d'imposta) utilizza dati tratti dalle stime fornite dal Ministero della Giustizia nelle quali risulta che il numero delle controversie civili e commerciali, per le quali è possibile prevedere la mediazione obbligatoria, è pari a circa 1 milione l'anno.

Considerando un importo medio del contributo unificato pari ad euro 70,00 la RT stima in circa 14 mln. di euro<sup>7</sup> all'anno il minor gettito dovuto al mancato incasso del citato contributo unificato.

La copertura di tale minor gettito viene demandata al successivo articolo 13, concernente le spese processuali.

**Al riguardo** si evidenzia che la RT, pur utilizzando le stime ufficiali presentate dal citato ministero della Giustizia, non riferisce i criteri che sottendono alla stima del numero di casi, fatti pari a circa 200.000 unità, per i quali si addivene ad accordo tra le parti, così come non evidenzia i criteri che conducono a stimare il numero complessivo di cause soggette a condizione di procedibilità, rilevante ai

---

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

<sup>6</sup> Si rammenta che dal 1° marzo 2002 è entrato in vigore il "contributo unificato di iscrizione a ruolo", che ha sostituito tutte le altre imposte versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi; in particolare sono state eliminate le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

<sup>7</sup> Così dato:  $200.000 \times 70,00 \text{ euro} = 14 \text{ mln. di euro}$ .

fini della stima del successivo articolo 17 e quantificato in circa 1 mln di procedimenti.

In particolare, pur riconoscendo la novità dell'istituto, sarebbe opportuno agganciare la quantificazione del minor gettito relativo ai casi di accordo tra le parti ad elementi oggettivi che ne circoscrivano il grado di aleatorietà<sup>8</sup>.

Occorrerebbe inoltre un chiarimento in merito ai possibili riflessi finanziari che potrebbe avere l'estensione delle disposizioni in argomento anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Ulteriore aspetto da chiarire riguarda la definizione dell'importo medio del contributo unificato, fatto pari a 70,00 euro a procedimento, che con la nuova disciplina non sarebbe più dovuto in virtù della scelta della procedura di mediazione.

Nello specifico si rammenta che la tabella allegata alla legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni, riporta l'ammontare del contributo unificato differenziato per scaglioni, il quale va da un minimo di 62 euro (per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165), fino ad un massimo di euro 930 (per i processi di valore superiore ad euro 516.457)<sup>9</sup> e che per alcuni procedimenti, quali quelli in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (casistiche tutte contemplate dalla nuova disciplina della mediazione), il contributo dovuto è pari a 103,3 euro.

Pertanto, vista l'obbligatorietà della mediazione per alcune tipologie di controversie e la possibilità di esperire questa nuova procedura anche in via facoltativa per altre tipologie di procedimenti, nonché l'irrilevanza dell'importo del valore del processo ai fini dell'esperimento della mediazione, risulta difficile, senza ulteriori specificazioni, poter valutare congruo il valore medio (pari ai citati 70,00 euro) indicato nella RT, che si pone di poco superiore al valore minimo del contributo unificato dovuto per i processi di valore che vanno da 1.033 euro a 5.165 euro.

Con riferimento a tale ultima considerazione occorre anche sottolineare che è la relazione illustrativa stessa, argomentando peraltro su un argomento differente

---

<sup>8</sup> Nello specifico si sarebbero potuti utilizzare i dati sulle conciliazioni ad oggi effettuate dalle camere arbitrali italiane in materia di risoluzione delle controversie commerciali.

<sup>9</sup> Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a euro 1.033;
- b) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165;
- c) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823;
- d) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646;
- e) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;
- f) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;
- g) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.

(contenuto nell'articolo 17, concernente il regime fiscale e le indennità) ma comunque attinente a quanto in discorso, ad evidenziare che la mediazione è "resa obbligatoria in un numero elevato di ipotesi e per controversie di valore spesso molto alto".

Va da sé che qualora si modificassero le stime delle due variabili qui indicate, la perdita di gettito potrebbe essere di importo superiore rispetto a quanto indicato in RT; si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Un'ultima osservazione sul presente articolo riguarda la mancata presa in considerazione, da parte della RT, dei risparmi di spesa che potrebbero derivare dalla normativa in esame in termini di minori procedimenti giurisdizionali civili. Un deflazionamento dello *stock* di processi, con i conseguenti effetti in termini di minore spesa per l'amministrazione della giustizia, potrebbe verificarsi in tutte le ipotesi in cui l'esperimento della procedura di mediazione concluda la controversia tra le parti escludendo il ricorso al processo. Vi potrebbe essere inoltre un effetto di disincentivo legato alla previsione della mediazione come condizione di procedibilità rispetto al processo civile (si ricorda che la procedura di mediazione è comunque onerosa per le parti)».

**Dopo la relazione del Servizio Bilancio, analizziamo** con attenzione il comma 1.

### **Condizione di procedibilità**

«Il comma 1 configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilità. Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. del codice di procedura civile, o nelle controversie agrarie, ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi – su eccezione di parte nella prima difesa o d'ufficio entro la prima udienza – che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto.

Rispetto al modello del processo del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l'istituto della sospensione. La sospensione è del resto anche più dispendiosa per le parti, che possono dover riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva.

Il comma 1 intende così allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha più volte giu-

dicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

La condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega, laddove stabilisce (articolo 60, comma 3, lettera *a*) che la mediazione non può precludere l'accesso alla giustizia: essa realizza dunque quel punto di equilibrio tra diritto d'azione *ex* articolo 24 Cost., da un lato, e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, dall'altro, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi.

In aggiunta, va sottolineato che numerosi articoli del testo pongono l'accento sulla mediazione facilitativa, vale a dire su una forma di mediazione nella quale il mediatore non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura. Si pensi ai contratti bancari, in cui il cliente ha spesso la necessità non soltanto di vedersi riconoscere competenze negategli dall'istituto, ma anche di rinegoziare il complessivo rapporto bancario in tutti i suoi molteplici aspetti.

O ancora, si faccia l'esempio dei rapporti condominiali, in cui la coesistenza forzata dei comproprietari consiglia, se non addirittura impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di riavviare la convivenza condominiale al di là della decisione del singolo affare.

Tale impostazione, che connota fortemente la mediazione disciplinata dal decreto, è di grande ausilio anche per giustificare una condizione di procedibilità a largo raggio, in particolare per garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva. Una mediazione in cui la definizione complessiva del rapporto tra le parti è incentivata si presenta, infatti, assai più appetibile per le parti, consentendo loro non soltanto un'abbreviazione dei tempi, ma anche di conseguire risultati che il processo è inidoneo ad assicurare.

Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità, due sono stati i criteri-guida seguiti.

In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i

quali la condizione di procedibilità non è tra l'altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d'azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia); poi si sono prescelti i rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale.

In secondo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.

A ciò si aggiunge che il settore dei contratti di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest'ultima ragione, si è pensato di valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere – nelle materie di riferimento – a condizione di procedibilità alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano già oggi adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza.

Si è ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo e le azioni risarcitorie previste dagli articoli 137 ss. del codice delle assicurazioni private.

Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l'esclusione nasce o dall'esistenza di un'autonoma condizione di procedibilità o dalla constatazione che non è concepibile una mediazione nell'azione di classe fino a quando quest'ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15).

Nel secondo caso, già oggi la legge prevede condizioni di procedibilità con lo scopo di favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, cosicché un loro cumulo con il tentativo obbligatorio avrebbe l'effetto di differire eccessivamente l'accesso alla giurisdizione della parte danneggiata. Fermo quanto previsto dal comma 1, la mediazione è facoltativa.

Per rafforzarne l'efficacia, **al comma 2** è stato peraltro previsto che anche la mediazione facoltativa possa interferire con il processo.